



**Comune di Monfalcone**

Provincia di Gorizia

piazza della Repubblica 8

I-34074 Monfalcone | Go

[www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 dd. 29/06/20

## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

### TITOLO II

#### PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 4 – Contenuto della domanda

Art. 5 – Elenco delle aree pubbliche disponibili

Art. 6 – Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione

Art. 7 – Domanda di concessione

Art. 8 – Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

Art. 9 – Graduatoria delle domande di concessione

Art. 10 – Sistemazione del Luna Park

Art. 11 – Garanzia e responsabilità del concessionario

Art. 12 – Occupazione area e pagamento della TOSAP

Art. 13 – Deposito della documentazione tecnica

Art. 14 – Verifiche di agibilità

Art. 15 - Termine di durata dei procedimenti

Art. 16 – Obblighi del concessionario

Art. 17 – Divieto di occupazione di aree non concesse

Art. 18 – Date di inizio delle attività e orari di apertura

Art. 19 – Commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande presso i Luna Park

### TITOLO III

#### CIRCHI E SPETTACOLI ITINERANTI

Art. 20 – Concessioni di aree comunali o di uso pubblico per circhi e altri spettacoli itineranti

Art. 21 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività dei circhi e altri spettacoli itineranti

Art. 22 – Circhi e altri spettacoli itineranti su area privata

Art. 23 – Utilizzo di animali

### TITOLO IV

#### ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 – Sanzioni

Art. 25 – Sanzioni accessorie

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree pubbliche o private adibite ad uso pubblico e di autorizzazione per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e dei circhi, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, nel territorio comunale di Monfalcone.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento in materia di concessione di suolo pubblico, si fa rinvio alle norme in materia di occupazione di suolo pubblico contenute nel titolo III del Regolamento di Polizia Urbana, consultabile sul sito del Comune di Monfalcone.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività degli artisti di strada.

### **Articolo 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, attività circensi, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle inserite nell'elenco del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni;
  - b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco indicato al precedente punto a);
  - c) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale può essere prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. In tale fattispecie si configura anche il così detto Luna park;
  - d) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

**TITOLO II**  
**PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**  
**E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE**

**Articolo 3**  
**Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio, da parte del Comune, delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni correlate.

**Articolo 4**  
**Contenuto della domanda**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 3, deve essere presentata apposita richiesta al Comune competente.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al SUAP del Comune esclusivamente in forma telematica e deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo.

2. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica del richiedente; se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale, P. IVA, n° e data di iscrizione alla CCIAA; se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale, partita Iva, n° e data di iscrizione alla CCIAA, dati anagrafici del rappresentante legale;

- se cittadino extracomunitario, estremi del permesso di soggiorno in corso di validità;

- indirizzo di posta elettronica presso il quale inviare le comunicazioni;

- estremi dell'autorizzazione rilasciata all' esercente dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oppure se l' esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno, rispettivamente, residenza o sede in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1994;

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo n. 159 del 06/09/2011 (codice antimafia);

- denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337, dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare;
- dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività, con indicazione del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;
- eventuale dichiarazione di frequenza, e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività, di cui al comma 3 dell'art. 6 del DM 18 maggio 2007;
- dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione;
- estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile stipulata dall'esercente l'attività di spettacolo viaggiante con massimale non inferiore a € 1 milione;
- periodo per il quale si richiede l'autorizzazione a esercitare l'attività;
- nulla osta del proprietario dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga su area privata;
- nulla osta del soggetto organizzatore la manifestazione in occasione della quale è richiesta l'autorizzazione.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, relativi alla/e attrazione/i:
- a) fotocopia della targa, contenente il codice identificativo, rilasciata a seguito della registrazione;
  - b) copia del collaudo annuale;
  - c) copia della polizza assicurativa.

4. Prima del rilascio dell'autorizzazione devono essere esibiti il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività. Tali documenti devono essere esibiti, nel corso dell'esercizio dell'attività, a semplice richiesta degli organi di vigilanza. La mancata esibizione comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.

## **Articolo 5**

### **Elenco delle aree pubbliche disponibili**

1. Le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 337/1968.
2. Il Comune, con Deliberazione della Giunta Comunale, approva e aggiorna, ogni qualvolta necessario, l'elenco delle aree pubbliche disponibili per le attività di spettacolo viaggiante.
3. Nell'elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, possano essere installate soltanto in specifiche aree.
4. Nell'elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni, quali sagre, manifestazioni mercatali o fieristiche.
5. Non possono essere oggetto di concessione aree non incluse nell'elenco.

**Articolo 6**  
**Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione**

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su area pubblica, o privata soggetta a uso pubblico, è subordinata al rilascio da parte del Comune del provvedimento di concessione del suolo pubblico.
2. E' vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
3. La violazione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento per tutto l'anno successivo.

**Articolo 7**  
**Domanda di concessione di area pubblica**

1. La domanda di concessione dell'area pubblica deve essere presentata al SUAP del Comune esclusivamente in forma telematica, unitamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, corredata dalle seguenti indicazioni:
  - a) area, tra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 5, della quale si richiede la concessione, con indicazione delle dimensioni delle attività da installare, numero e dimensione delle carovane al seguito;
  - b) periodo di durata della concessione richiesta.
2. A seguito dell'avvenuta concessione dell'area e prima della effettiva occupazione della stessa, dovrà essere inviato al preposto ufficio comunale l'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma prevista a titolo di deposito cauzionale, di cui all'art. 11 del presente regolamento.

**Articolo 8**  
**Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione**

1. Le domande di autorizzazione per i circhi dovranno essere presentate al Comune esclusivamente nel periodo dal 01/07 al 31/08 di ogni annualità e avranno validità di 12 mesi. In ogni caso la domanda di autorizzazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

2. Le domande di autorizzazione per spettacoli itineranti diversi dai circhi dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione o iniziativa in occasione della quale vi è interesse a esercitare l'attività.

## **Articolo 9**

### **Graduatoria delle domande di concessione**

1. Qualora più domande di concessione abbiano ad oggetto la medesima area e l'occupazione sia richiesta per lo stesso periodo o per periodi in parte coincidenti e le domande siano tutte ammissibili, il Comune forma una graduatoria secondo l'ordine di arrivo delle stesse.

## **Articolo 10**

### **Sistemazione del Luna Park**

1. La sistemazione delle attrazioni, delle carovane adibite ad abitazione e servizi e di tutte le attrezzature, avrà luogo nella località stabilita dall'Amministrazione. L'organizzatore del Luna park, per conto dei gestori delle attrazioni, predispone l'organizzazione dell'area e la localizzazione delle attrezzature, presentando apposita planimetria, redatta da tecnico abilitato, con indicazione dei posteggi a disposizione.

Il progetto complessivo (relazione tecnica asseverata, progettazione dell'impianto elettrico e piano delle emergenze), riferito all'intero Luna park, a firma di tecnico abilitato, da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale, tramite i preposti uffici, previa valutazione di fattibilità.

2. Una volta allestito il Luna park, fino alla cessazione dello stesso, non sarà consentita la movimentazione delle attrezzature.

3. Per il deposito cauzionale si rimanda alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

4. La cauzione verrà trattenuta, altresì, in caso in cui si verifichi un'occupazione non autorizzata.

## **Articolo 11**

### **Garanzia e responsabilità del concessionario**

1. Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni all'area oggetto di concessione e ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti con le modalità stabilite dal preposto ufficio comunale.

2. E' condizione per il rilascio del provvedimento di concessione dell'area pubblica di cui al precedente art. 7 la presentazione di una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, di importo variabile a seconda della dimensione e della tipologia delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data di occupazione, pena l'annullamento della domanda.

3. L'importo della garanzia deve corrispondere a:

a) € 50,00 per attrazioni definite come piccole dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) € 200,00 per attrazioni definite come medie dall'elenco di cui sopra e per i teatri viaggianti;

c) € 400,00 per attrazioni definite come grandi dall'elenco di cui sopra.

d) € 800,00 per i circhi.

4. A seguito dello sgombero e rilascio dell'area da parte del concessionario, lo stesso farà richiesta di restituzione della garanzia prestata. La stessa sarà restituita entro i successivi 10 giorni se, a seguito dell'attività di controllo da parte dei preposti uffici comunali, non si rilevi la presenza di danni o di rifiuti.

5. Nell'ipotesi in cui siano rilevati danni o rifiuti o sussista la necessità di procedere a disinfestazioni, la garanzia è escussa e rimane fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

6. Il provvedimento di concessione può essere negato nei successivi tre anni, nel caso in cui i danni all'area oggetto di concessione siano di entità superiore all'importo della garanzia prestata ed escussa e non siano stati altrimenti risarciti dal concessionario.

## **Articolo 12**

### **Occupazione area e pagamento della TOSAP**

1. L'occupazione delle aree pubbliche, nel rispetto di quanto contenuto al precedente articolo 5, è subordinata al pagamento, da parte del richiedente, della Tosap e di eventuali altri tributi comunali per l'importo liquidato dai competenti uffici, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, pena il rigetto della domanda.

2. Verrà trattenuto nelle casse comunali l'importo della Tosap versato da una ditta ammessa all'occupazione del suolo pubblico, che senza giustificato motivo (gravi motivi di salute del gestore o dei familiari conviventi comprovati attraverso certificato medico), non eserciti l'occupazione dell'area richiesta.

## **Articolo 13**

### **Deposito della documentazione tecnica**

1. Prima dell'apertura dell'attività al pubblico, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, deve essere depositata presso gli uffici preposti del Comune la documentazione tecnica comprendente l'asseverazione del tecnico abilitato, il collaudo annuale e il corretto montaggio delle strutture, la conformità dell'impianto elettrico e dei presidi antincendio, così come previsto dalla vigente normativa.

2. In caso di Luna park dovrà essere depositata medesima documentazione, anche riferita al complesso delle attrazioni installate.

#### **Articolo 14**

#### **Verifiche di agibilità**

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere verificata l'agibilità di pubblico spettacolo, in relazione alla quale, si rimanda alle disposizioni previste dalle norme di settore.

#### **Articolo 15**

#### **Termine di durata dei procedimenti**

1. Il termine di durata dei procedimenti, fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 8, sono quelli definiti dalle relative schede di settore pubblicate sul sito dell'Ente.

#### **Articolo 16**

#### **Obblighi del concessionario**

1. L'esercente di attività circense e/o di spettacolo itinerante concessionario di area pubblica, così come l'esercente di attività circense e/o di spettacolo itinerante su area privata, ha l'obbligo di:

- a. provvedere alla gestione diretta dell'attrazione – a tale fine può essere sostituito o coadiuvato da personale avente i requisiti dovuti;
- b. installare le attrazioni entro il termine fissato dalla concessione;
- c. curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
- d. aprire l'attrazione al pubblico negli orari stabiliti;
- e. mantenere l'attrazione e tutte le aree di pertinenza in stato decoroso, illuminata e pulita;
- f. garantire il rispetto dei regolamenti comunali e della vigente normativa sulla gestione degli scarichi delle acque reflue e D.Lgs 152/2006, presentando anche al Comune riscontro dell'affidamento a ditta specializzata del servizio, qualora attivato, di raccolta e smaltimento delle stesse e dei liquami di scarico;

- g. garantire il rispetto delle procedure e degli obblighi per l'affissione di manifesti pubblicitari e per la distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio comunale;
- h. osservare le prescrizioni stabilite dalle norme nazionali, regionali e dai regolamenti comunali in materia di igiene, sicurezza, ordine pubblico e rispetto della quiete e delle persone;
- g. ottemperare alla messa in atto di tutte le precauzioni e procedure di legge previste in materia di prevenzione Covid-19;

2. L'impiego di sorgenti sonore è consentito nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed eventuali deroghe devono essere tempestivamente richieste all'ufficio ambiente del Comune di Monfalcone.

3. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti, accertata dai competenti organi comunali di vigilanza, comporta la revoca immediata della concessione e la possibile esclusione dal rilascio di concessione, per i successivi 12 mesi.

### **Articolo 17**

#### **Divieto di occupazione di aree non concesse**

1. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli concessi, pena la revoca della concessione.
2. La sistemazione delle carovane adibite ad abitazione e servizi degli artisti e di tutte le attrezzature avrà luogo esclusivamente nell'area stabilita dal Comune.

### **Articolo 18**

#### **Date di inizio delle attività e orari di apertura**

1. Il Comune stabilisce:
  - a. la data di inizio dell'occupazione dell'area concessa e la data in cui l'area deve essere lasciata libera;
  - b. la data di inizio, la durata delle attività e gli orari quotidiani di apertura e chiusura delle attrazioni dello spettacolo.
2. Negli orari stabiliti, tutte le attrazioni e le attività dovranno essere aperte al pubblico, fatto salvo eventuali condizioni atmosferiche avverse.

### **Articolo 19**

#### **Commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande presso i Luna Park**

1. Ai sensi della normativa di riferimento, gli operatori del commercio alimentare su aree pubbliche (commercianti ambulanti) che intendono partecipare al Luna Park, e che risultano inseriti nel progetto tecnico dello stesso, dovranno presentare comunicazione /segnalazione certificata di inizio attività al Suap, prima dell'inizio dell'attività stessa e potranno esercitare esclusivamente durante il periodo e gli orari previsti per l'esercizio delle attrazioni.

Nella comunicazione dovrà essere dichiarato il numero, la data ed il Comune di rilascio dell'autorizzazione al commercio itinerante o la data ed il Comune di presentazione della dia/scia per il commercio itinerante.

2. Gli operatori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni normative di cui al D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, alla Legge regione FVG 05/12/2005, nonché a quelle sanitarie.

### **TITOLO III CIRCHI E SPETTACOLI ITINERANTI**

#### **Articolo 20**

#### **Concessioni di aree comunali o di uso pubblico per circhi, e altri spettacoli itineranti**

1. Nelle aree comunali destinate alle attività di spettacolo viaggiante, di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzati anche gli spettacoli circensi o altre esibizioni acrobatiche, nel rispetto ed alle condizioni previste nel presente regolamento.

2. Nel periodo di concessione dell'area per lo svolgimento di spettacoli circensi non potranno essere autorizzate altre attività dello spettacolo viaggiante.

3. Le domande di occupazione dell'area e quelle per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività circense o altri spettacoli, devono essere presentate nei termini di cui all'art. 8 del Titolo II del presente regolamento.

4. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inefficacia dell'istanza e la sua archiviazione automatica.

5. Dell'avvenuta concessione, per spettacoli itineranti diversi dai circhi, viene data comunicazione agli interessati almeno 30 gg. prima della data di inizio della manifestazione.

6. Il mancato utilizzo dell'area concessa comporta, in assenza di motivate giustificazioni, l'incameramento della Tosap.

7. La quantificazione, il versamento e la restituzione della cauzione a garanzia del mantenimento dell'integrità del patrimonio comunale sono regolati dall'art. 11 del presente regolamento.

8. Gli importi della cauzione suddetta potranno essere aggiornati con apposita delibera di Giunta comunale.

## **Articolo 21**

### **Autorizzazione all'esercizio dell'attività dei circhi e altri spettacoli itineranti**

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività avviene a seguito della verifica dei presupposti e dei requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli spettacoli circensi ed altre esibizioni, si rimanda alle disposizioni del titolo II del presente regolamento.

## **Articolo 22**

### **Circhi e altri spettacoli itineranti su area privata**

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività circense, o altre, su area privata devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

2. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività avviene a seguito della verifica dei presupposti e dei requisiti prescritti dal presente regolamento, dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia. Valgono in particolare per l'esercente gli obblighi di cui all'art. 16.

## **Articolo 23**

### **Utilizzo di animali**

1. In caso di utilizzo di animali in attività circensi devono essere rispettate le "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19/04/2006, nonché tutte le norme vigenti attinenti il mantenimento, l'utilizzo, la protezione e il trasporto di animali, nonché le norme regolamentari di polizia veterinaria.

2. Per quanto attiene al mantenimento degli animali in rapporto al preservamento dell'integrità del patrimonio pubblico si fa preciso riferimento all'art. 11, comma 2 e all'art. 16, comma 1, lettere e. ed f. del presente regolamento.

## **TITOLO IV**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

## **Articolo 24**

### **Sanzioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è attribuita al Corpo di Polizia Municipale ed a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 10.000,00.
3. Per le violazioni relative al regolamento TOSAP, si applicano le sanzioni in esso previste.
4. Per le violazioni relative alle affissioni pubblicitarie si applica il regolamento sull'Imposta comunale pubblicità e affissioni.
5. Per le violazioni relative al conferimento dei rifiuti si applica il relativo regolamento comunale.
6. per la gestione degli scarichi fognari, liquami e acque reflue si applica il D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente).
7. Per le violazioni relative al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentare, si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale FVG 5/12/2005 n. 29.
8. L'accertamento delle violazioni è eseguito secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

## **Articolo 25**

### **Sanzioni accessorie**

1. In caso di attività non consentita dal presente regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di sospendere o cessare immediatamente l'attività.